



*Questo testo è una versione prestampata. Fa
stato la versione pubblicata nella Raccolta
ufficiale delle leggi federali.*

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 10c Tutela della salute nel lavoro mobile
(art. 32 lett. d LPers)

¹ In caso di lavoro mobile il datore di lavoro garantisce che il posto e le condizioni di lavoro degli impiegati soddisfino le prescrizioni della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni, della legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro e le relative disposizioni esecutive sulla tutela della salute. Esso verifica periodicamente il rispetto delle prescrizioni.

² Gli impiegati sono tenuti a collaborare alla verifica del posto di lavoro mobile e a osservare le prescrizioni del datore di lavoro relative alla tutela della salute.

³ Per lavoro mobile si intende la prestazione lavorativa fornita in un luogo diverso dai locali messi a disposizione dal datore di lavoro nel luogo di lavoro di cui all'articolo 25 capoverso 2 lettera c.

Art. 52a Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio

¹ Se per motivi non riconducibili all'impiegato una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l'importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l'ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l'indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l'articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni.

- 1 RS 172.220.111.3
- 2 RS 832.20
- 3 RS 822.11

² In deroga al capoverso 1, il periodo per l'adeguamento dello stipendio alla nuova classe è di:

- a. cinque anni al massimo per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d'età;
- b. quattro anni al massimo per gli impiegati di cui all'articolo 26 capoverso 5.

³ Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che al momento della nuova valutazione della sua funzione o dell'assegnazione di una nuova funzione aveva compiuto il 55° anno d'età e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore se l'ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente.

Art. 60b Congedo di paternità e congedo del partner registrato
(art. 17a LPers)

¹ Alla nascita di uno o più figli propri il padre legale ha diritto a un congedo pagato di venti giorni lavorativi. Il congedo deve esser preso nei primi sei mesi dopo la nascita. Può essere preso in giorni o in blocco.

² Nelle unioni domestiche registrate, alla nascita di uno o più figli del partner l'altro partner ha ugualmente diritto a un congedo pagato di venti giorni.

Art. 60c Congedo di assistenza a figli con gravi problemi di salute
(art. 17a LPers)

¹ In caso di interruzione del lavoro a causa dell'assistenza prestata a figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all'impiegato durante 14 settimane al massimo.

² Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

- a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
- b. il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
- c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
e
- d. almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

³ Il congedo di assistenza deve essere preso durante un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal primo giorno dell'interruzione del lavoro di cui al capoverso 1.

⁴ Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta, che si verifica dopo un periodo prolungato senza disturbi, è considerata un nuovo evento.

Art. 64a Forme di lavoro flessibili
(art. 17a LPers)

¹ Se l'esercizio lo permette, i superiori promuovono le forme di lavoro flessibili per quanto attiene al tempo e al luogo di lavoro.

² I superiori convengono con gli impiegati i luoghi in cui è fornita la prestazione lavorativa. A tal fine accordano la massima libertà di scelta possibile nel rispetto degli interessi aziendali.

Art. 64a^{bis}

Ex art. 64a

Art. 64b cpv. 3 e 4

³ Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 18–29 possono convenire con il loro superiore l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

⁴ Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–17 e gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a o b dell'ordinanza del 20 febbraio 2013⁴ concernente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l'orario di lavoro basato sulla fiducia.

Art. 69 cpv. 3

³ Il datore di lavoro mette a disposizione degli impiegati che lavorano nei luoghi convenuti conformemente all'articolo 64a capoverso 2 l'infrastruttura tecnica necessaria e il materiale indispensabile per l'esecuzione dei compiti.

Art. 72 cpv. 2 lett. f

² Il DFF disciplina i rimborsi per:

- f. le spese relative al lavoro mobile.

Art. 116k Disposizione transitoria della modifica del

Lo stipendio di impiegati che all'entrata in vigore della modifica del ... hanno compiuto il 55° anno d'età, e la cui funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o ai quali è assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio per motivi non ad essi riconducibili, non viene adeguato alla nuova classe di stipendio.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

² Gli articoli 52a, 60b e 116k entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁴ RS 172.220.111.35

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

